

CONVENZIONE QUADRO

Tra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO codice fiscale 80029030568, con sede legale in Viterbo – Via Santa Maria in Gradi 4, in persona del Rettore e legale rappresentante, Prof. Alessandro Ruggieri

e

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (d'ora in poi "Consob"), codice fiscale n. 80204250585, con sede legale in Roma, Via Giovanni Battista Martini n. 3, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas

premesse che

- nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, Università della Tuscia e Consob (d'ora in poi le "Parti") intendono collaborare nei rispettivi ambiti di competenza;
- a tal fine sono intercorse intese preliminari volte a definire alcune possibili ipotesi di cooperazione;
- per tale ragione Università della Tuscia e Consob reputano necessaria una formalizzazione dei loro rapporti in termini generali mediante la presente convenzione quadro (d'ora in poi la "Convenzione");
- la Convenzione sarà seguita da specifici accordi attuativi in relazione ai singoli progetti di collaborazione (d'ora in poi "Singoli Progetti"),

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Le Parti confermano la volontà di collaborare in aree di interesse reciproco, con particolare riguardo ai campi della ricerca, della formazione e della didattica nel settore dell'economia e della regolamentazione del mercato dei capitali.

Art. 3 - Nell'ambito della presente collaborazione le Parti potranno, tra l'altro, realizzare ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale.

Potranno, altresì, essere svolte attività didattiche o formative, nonché convegni, seminari e altre iniziative culturali.

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi precedenti, Consob potrà mettere a disposizione di Università proprio personale specializzato e strutture, nonché accogliere studenti in tirocinio, con le modalità previste dal successivo art. 4.

Art. 4 - Le Parti concorderanno i contenuti e gli aspetti economici dei Singoli Progetti mediante specifici accordi attuativi della Convenzione, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti e i loro delegati.

Art. 5 - Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nei Singoli Progetti. Il personale sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

Art. 6 - Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei dati personali di cui potranno venire a conoscenza in esecuzione della Convenzione e si impegnano a provvedere al trattamento,

alla diffusione e alla comunicazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione, nel pieno rispetto della disciplina vigente.

Art. 7 - La Convenzione produrrà effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata di tre anni. La Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata in mancanza di una disdetta da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 8 - Per eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Viterbo.

Art. 9 - La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in misura eguale.

Viterbo 14.11.2016

Roma 18.10.2016

Università degli Studi della Tuscia
di Viterbo

Il Rettore
Prof. Alessandro Ruggieri

Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa

Il Presidente
Dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas